


COMUNE DI MISINTO
Provincia di Monza e della Brianza

REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 03/2020



Il giorno tre del mese di marzo dell'anno duemilaventi, presso gli uffici del Comune di Misinto, alla presenza della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri e dell'impiegata dell'Area Servizi Finanziari ed Economo Comunale - Sig.ra Roberta Villa, è presente il sottoscritto Dott. Alessandro Valli - Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 012/2018 del 24 maggio 2018 per il triennio decorrente dal 25 maggio 2018 al 24 maggio 2021, per esprimere il parere di competenza sul Bilancio di previsione 2020/2022 (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e sul Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento (ex art. 239, comma 1, lettera b), n. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Ricevuta in data 28 febbraio 2020 a mezzo PEC a firma dell'impiegata dell'Area Servizi Finanziari ed Economo Comunale - Sig.ra Roberta Villa per conto della Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri ed integrata per le vie brevi in data odierna la comunicazione/documentazione per verificare gli atti/documenti relativi al Bilancio di previsione 2020/2022 ed al Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento, da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per il 31 marzo 2020, entro il 31 marzo 2020.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e, in particolare:

- l'art. 42 rubricato "*Attribuzioni dei consigli*", commi 2, lettera b) il quale dispone che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: "[...] b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie [...]" e 4 il quale dispone che: "[...] le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza [...]";
- l'art. 48 rubricato "*Competenze delle giunte*", comma 2;
- l'art. 49 rubricato "*Pareri dei responsabili dei servizi*", comma 1 il quale dispone che: "[...] su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

- finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione [...]”;*
- l'art. 107 rubricato “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*”, commi 1 e 2;
 - l'art. 134 rubricato “*Esecutività delle deliberazioni*”, comma 4;
 - l'art. 147-bis rubricato “*Controllo di regolarità amministrativa e contabile*”, comma 1 il quale dispone che: “*[...] il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria [...]*”;
 - l'art. 147-quinquies rubricato “*Controllo sugli equilibri finanziari*” il quale dispone che: “*[...] 1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni [...]”;
 - l'art. 151 rubricato “*Principi generali*”, comma 1 il quale dispone che: “*[...] gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale [...]*”;
 - l'art. 153 rubricato “*Servizio economico-finanziario*”, comma 4 il quale dispone che: “*[...] il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica [...]*”;
 - l'art. 162 rubricato “*Principi del bilancio*”, commi 1 il quale dispone che: “*[...] gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...]*” e 6 il quale dispone che: “*[...] il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle*

quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità [...]";

- l'art. 170 rubricato "Documento unico di programmazione", comma 1 il quale dispone che: "[...] entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la giunta presenta al consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...]"
- l'art. 174 rubricato "Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati";
- l'art. 187 rubricato "Composizione del risultato di amministrazione";
- l'art. 188 rubricato "Disavanzo di amministrazione", comma 1-quater;
- l'art. 239 rubricato "Funzioni dell'organo di revisione", commi 1, lettera b), n. 1 e n. 2 il quale dispone che: "[...] l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: [...] 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti [...]" e 1-bis il quale dispone che: "[...] nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione [...]"

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 295 del 17 dicembre 2019, il quale dispone che: "[...] il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020 [...]"

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

Visto il report della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 27 febbraio 2020 nel quale viene evidenziato che: "[...] differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 2020 degli Enti locali. Parere ai sensi dell'articolo 151, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Parere favorevole al differimento al 30 aprile 2020 [...]"

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 rubricato "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Visti i principi contabili applicati della:

- programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

Visti i vari resoconti delle riunioni ed i relativi chiarimenti forniti dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet, istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze dall'art. 3-*bis* del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Visto il Regolamento di contabilità deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 07/2016 del 30 aprile 2016 avente ad oggetto: *"Approvazione nuovo Regolamento di contabilità"* e, in particolare:

- il Titolo I rubricato *"Norme generali e servizio finanziario"*;
- il Titolo II rubricato *"Bilancio e programmazione"* e, in particolare l'art. 9 rubricato *"Predisposizione del bilancio di previsione"*, comma 3 il quale dispone che: *"[...] entro il 5 novembre il responsabile del Servizio Finanziario presenta lo schema di delibera di approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati all'organo di revisione economico finanziario ai fini del rilascio della propria relazione [...]"*;
- l'art. 45 rubricato *"Parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta"*;
- il Titolo V rubricato *"La revisione economico finanziaria"*;
- il Titolo VI rubricato *"Indebitamento, strumenti finanziari derivati e gestione della liquidità"*.

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deliberato con atto della Giunta Comunale n. 042/2011 del 30 maggio 2011 avente ad oggetto: *"Riorganizzazione della struttura dell'Ente: approvazione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"* e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 053/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto: *"Modifica ed integrazione del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"*.

Visto il Regolamento dei controlli interni deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 02/2013 dell'11 marzo 2013 avente ad oggetto: *"Approvazione Regolamento per i controlli interni"*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 047/2019 del 1° aprile 2019 avente ad oggetto: *"Approvazione schema di Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018 e relazione illustrativa della Giunta Comunale"*.

Visto il proprio verbale n. 05/2019 del 04 aprile 2019 - prot. n. 04043/2019 del 04 aprile 2019, contenente il parere di competenza sul Rendiconto di gestione 2018 (*ex art. 239, comma 1, lettera d*) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 017/2019 del 30 aprile 2019 avente ad oggetto: *"Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2018"*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 025/2019 del 14 giugno 2019 avente ad oggetto: *“Presentazione al Consiglio Comunale delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2019/2024”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 085/2019 del 22 luglio 2019 avente ad oggetto: *“Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 da sottoporre al Consiglio Comunale”*.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 031/2019 del 31 luglio 2019 avente ad oggetto: *“Presentazione Documento unico di programmazione triennio 2020-2022”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 01/2020 del 09 gennaio 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione provvisoria delle risorse finanziarie nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2020”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 026/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020/2022 da sottoporre al Consiglio Comunale. Nota aggiornamento”*.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 027/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione schema di Bilancio di previsione 2020-2022”*.

Viste le proposte di deliberazione del 28 febbraio 2020 da sottoporre al Consiglio Comunale nella prossima seduta prevista per il 31 marzo 2020, entro il 31 marzo 2020 ed aventi ad oggetto: *“Presentazione Documento unico di programmazione triennio 2020-2022”* e *“Approvazione Bilancio di previsione 2020-2022”*.


Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile della Responsabile dell’Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 anche in relazione agli effetti di cui agli artt. 147-bis e 153, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Esaminati il Bilancio di previsione 2020/2022 ed il Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento.

Il Revisore unico dei Conti approva l’allegata relazione quale proprio parere sul Bilancio di previsione 2020/2022 e sul Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Misinto, 03 marzo 2020

Il Revisore unico dei Conti



Dott. Alessandro Valli

COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

E SUL

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Alessandro Valli

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Dott. Alessandro Valli, Revisore unico dei Conti (di seguito anche "organo di revisione") del Comune di Misinto (di seguito anche "Ente") ai sensi dell'art. 234 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito anche "TUEL"):

- ❑ ricevuto il Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento, approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 026/2020 del 27 febbraio 2020;
- ❑ ricevuto lo schema del Bilancio di previsione 2020/2022, approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 027/2020 del 27 febbraio 2020;
- ❑ ricevuti i seguenti allegati obbligatori ex art. 11, comma 3 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118:
 1. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (di seguito anche "FPV") per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (di seguito anche "FCDE") per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 4. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 5. il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 6. il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 7. la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 5 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- ❑ ricevuti i seguenti allegati obbligatori ex art. 172 del TUEL e paragrafo n. 9.3 del principio contabile applicato allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118:
 1. il rendiconto di gestione ed il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito *internet* dell'ente locale;
 2. le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica (di seguito anche "GAP") di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti *internet* degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti *web* istituzionali (nello specifico: A.E.B. Ambiente Energia Brianza S.p.A., CAP Holding S.p.A. e BrianzAcque S.r.l.);
 3. la proposta di deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio di previsione, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ex Legge 18 aprile 1962, n. 167, Legge 22 ottobre 1971, n. 865 e Legge 05 agosto 1978, n. 457 che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato (cfr. proposta di deliberazione del 18 febbraio 2020 da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Verifica della quantità e qualità delle aree da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle Leggi 167/62, 865/71, 457/78 per l'anno 2020");
 4. le proposte di deliberazione (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 023/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Determinazione tariffe servizi pubblici istituzionali e a domanda individuale - compensi vari anno 2020") con le quali sono determinati, per l'esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
 5. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18 febbraio 2013) e gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20 febbraio 2018 ed approvati con decreto interministeriale Ministro dell'Interno e Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018;
 6. il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 7. il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" previsto dall'art. 18-bis del D.Lgs. 23 giugno

2011, n. 118 segnalando che, come dichiarato dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri: *“per un problema informatico, già segnalato all'assistenza, non riesco a produrre il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio che, in ogni caso verranno prodotti ed allegati alla relativa deliberazione del Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022”*;

□ ricevuti i seguenti documenti necessari per l'espressione del parere:

1. la deliberazione della Giunta Comunale n. 025/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e elenco annuale 2020”* (cfr. pagg. 102 e seguenti del Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento);
2. la deliberazione della Giunta Comunale n. 021/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020/2021/2022; revisione dotazione organica, ricognizione delle eccedenze di personale ed approvazione del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2020”* (cfr. pagg. 109 e seguenti del Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento);
3. il prospetto delle spese finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del Codice della Strada (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 022/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. Anno 2020”*);
4. il piano triennale di contenimento delle spese ex art. 2, commi 594 e 599 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 024/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (art. 2 - comma 594 e seguenti della Legge finanziaria 2008): aggiornamento 2020-2022”*);
5. il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133 (cfr. pagg. 107 e seguenti del Documento unico di programmazione - DUP - 2020/2022 - nota di aggiornamento);
6. il programma delle collaborazioni autonome ex art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133 - non predisposto dall'Ente in assenza della relativa necessità;
7. il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione ex art. 46, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133;
8. il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative ex art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
9. i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
10. i limiti massimi di spesa disposti dall'art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20 dicembre 2012, n. 228;
11. l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei permessi di costruire o *“titoli abilitativi edilizi”* e relative sanzioni di cui all'art. 1, comma 460 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232;
12. l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti;

□ ed i seguenti documenti messi a disposizione:

1. Rendiconto di gestione 2018 ed assestato 2019;
2. i prospetti previsti dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità dell'Ente;
3. la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 28 febbraio 2020 avente ad oggetto: *“Approvazione Bilancio previsione 2020-2022”* nella quale viene evidenziato che: *“[...] vista la Legge 19 dicembre 2019 n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, il cui art. 57 bis lett. b) ha fissato al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei Piani Economici Finanziari rifiuti e delle relative tariffe [...]”*;
4. prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;
5. elenco delle spese da finanziare mediante mutui e prestiti da assumere;
6. prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dall'art. 1, commi 557 e 557-bis della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

□ viste le disposizioni di legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

- visto lo Statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visti i principi contabili applicati della:
 1. programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
 2. contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
 3. contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
 4. bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118);
- visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- visto il Regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visti i pareri (favorevoli) di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1 del TUEL⁽¹⁾ resi in data 24 febbraio 2020 dal Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali - Segretario Comunale - Avv. Gianpietro Natalino, dal Responsabile dell'Area Tecnica - Geom. Danilo Castellini, dal Responsabile dell'Area Polizia Locale - Avv. Gianpietro Natalino e dal Responsabile dell'Area Tributi e Commercio - Segretario Comunale - Avv. Gianpietro Natalino;
- visti i pareri (favorevoli) di regolarità tecnica e contabile espressi in data 26 febbraio 2020 ex art. 49, comma 1 del TUEL anche in relazione agli effetti di cui agli artt. 147-bis⁽²⁾ e 153, comma 4⁽³⁾ del TUEL dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel Bilancio di previsione 2020/2022;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1-bis del TUEL⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Art. 49, comma 1 del TUEL: "[...] su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione [...]"

⁽²⁾ Art. 147-bis del TUEL: "[...] 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale [...]"

⁽³⁾ Art. 153, comma 4 del TUEL: "[...] il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica [...]"

⁽⁴⁾ Art. 239, comma 1-bis del TUEL: "[...] nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione [...]"

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

1. Riclassificazione dei capitoli del PEG - armonizzazione contabile

Si premette che l'Ente non ha aderito alla fase di sperimentazione del nuovo sistema contabile armonizzato. L'Ente nel corso dell'esercizio 2015 ha proceduto alla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del PEG per missioni e programmi, avvalendosi dell'apposito glossario (allegato n. 14 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118). Per l'esercizio 2015 l'Ente ha affiancato agli schemi autorizzatori previsti dal DPR 31 gennaio 1996, n. 194, gli schemi ai fini conoscitivi previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Per il triennio 2020/2022 saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale solo gli schemi di bilancio di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

2. Esercizio provvisorio

L'Ente, entro il 30 novembre 2019, ha aggiornato gli stanziamenti dell'esercizio 2019 del Bilancio di previsione 2019/2021.

Per effetto dell'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'art. 216 e comma 2, lettera a) dell'art. 226 del TUEL l'Ente, pur essendo in esercizio provvisorio, non ha dovuto trasmettere al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2020 del Bilancio di previsione 2019/2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato - FPV.

3. Verifica dell'equilibrio della gestione dell'esercizio 2019

L'Ente ha provveduto alla verifica degli obiettivi e degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL con deliberazione del Consiglio Comunale n. 030/2019 del 31 luglio 2019 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione 2019 - salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 del D.Lgs. 267/2000*".

Dall'esito di tale verifica e dalla gestione finanziaria successiva risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultato debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è (potenzialmente) possibile rispettare gli obiettivi di finanza pubblica.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stato applicato al Bilancio di previsione 2019/2021 una quota dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018 per Euro 3.924,64 (a fronte di un avanzo complessivo di Euro 1.044.218,49 di cui: Euro 436.893,64 accantonati, Euro 252.861,20 vincolati, Euro 30.914,11 destinati agli investimenti ed Euro 323.549,54 disponibili).

L'avanzo di amministrazione libero/non vincolato (Euro 0,00) è stato applicato ai sensi dell'art. 187 del TUEL per:

- a. Euro 0,00 per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b. Euro 0,00 per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c. Euro 0,00 per il finanziamento di spese di investimento;
- d. Euro 0,00 per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e. Euro 0,00 per l'estinzione anticipata dei prestiti.

L'Ente ha rispettato la disposizione dell'art. 7-bis del D.L. 08 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 06 giugno 2013, n. 64 relativa alla comunicazione, dal 1° luglio 2014, entro il 15 di ciascun mese dei dati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti nonché per obbligazioni relative a prestazioni professionali, per le quali nel mese precedente sia stato superato il termine per la decorrenza degli interessi moratori (ex art. 4 del D.Lgs. 09 ottobre 2002, n. 231).

Dalla verifica della corretta attuazione delle misure non sono state rilevate irregolarità.

4. Situazione di cassa e determinazione cassa vincolata

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	Fondo di cassa	Cassa vincolata (di cui)	Anticipazioni non estinte
<i>Esercizio 2017</i>	1.790.814,05	0,00	0,00
<i>Esercizio 2018</i>	1.690.048,26	0,00	0,00
<i>Esercizio 2019</i>	1.651.216,61	0,00	0,00

L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del Tesoriere.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

1. Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per conto terzi

L'organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'Ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il Bilancio di previsione 2020/2022, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il Bilancio di previsione 2020/2022 rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo delle previsioni di competenza 2020/2022, raffrontate con le previsioni definitive dell'esercizio 2019, il principio del pareggio finanziario (ex art. 162, comma 6 del TUEL⁽⁵⁾) e dell'equivalenza fra entrate ed uscite per servizi per conto terzi (ex art. 168, comma 2-bis del TUEL⁽⁶⁾).

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
Titolo	Denominazione	Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<i>FPV per spese correnti</i>	24.961,04	-	-	-
	<i>FPV per spese in conto capitale</i>	493.122,22	-	-	-
	<i>Utilizzo avanzo di amministrazione</i>	3.924,64	185.544,00		
	<i>- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente</i>	-	185.544,00		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	2.452.066,94	2.671.210,00	2.571.710,00	2.571.710,00
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	165.655,00	157.351,00	157.351,00	157.351,00
3	<i>Entrate extratributarie</i>	466.390,48	428.121,00	419.521,00	419.521,00
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	517.500,00	507.500,00	395.000,00	395.000,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	-	-	-	-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	-	-	-
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	602.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
	Totale Titoli	4.203.612,42	4.359.182,00	4.138.582,00	4.138.582,00
	Totale generale delle entrate	4.725.620,32	4.544.726,00	4.138.582,00	4.138.582,00

⁽⁵⁾ Art. 162, comma 6 del TUEL: "[...] il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità [...]".

⁽⁶⁾ Art. 168, comma 2-bis del TUEL: "[...] le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16 [...]".

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI						
Titolo	Denominazione		Previsioni definitive 2019	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
	<i>Disavanzo di amministrazione</i>		-	-	-	-
1	<i>Spese correnti</i>	<i>previsione di competenza</i>	3.190.398,10	3.326.677,00	3.209.563,00	3.206.375,00
		<i>di cui già impegnato (*)</i>		- 5.330,00	-	-
		<i>di cui FPV</i>	-	-	-	-
2	<i>Spese in conto capitale</i>	<i>previsione di competenza</i>	811.022,22	504.044,00	213.000,00	213.000,00
		<i>di cui già impegnato (*)</i>		-	-	-
		<i>di cui FPV</i>	-	-	-	-
3	<i>Spese per increm.to di attività finanziarie</i>	<i>previsione di competenza</i>	-	-	-	-
		<i>di cui già impegnato (*)</i>		-	-	-
		<i>di cui FPV</i>	-	-	-	-
4	<i>Rimborso prestiti</i>	<i>previsione di competenza</i>	122.200,00	119.005,00	121.019,00	124.207,00
		<i>di cui già impegnato (*)</i>		-	-	-
		<i>di cui FPV</i>	-	-	-	-
5	<i>Chiusura anticipaz. da istituto tesoriere/cassiere</i>	<i>previsione di competenza</i>	-	-	-	-
		<i>di cui già impegnato (*)</i>		-	-	-
		<i>di cui FPV</i>	-	-	-	-
7	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	<i>previsione di competenza</i>	602.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
		<i>di cui già impegnato (*)</i>		-	-	-
		<i>di cui FPV</i>	-	-	-	-
	Totale Titoli	previsione di competenza	4.725.620,32	4.544.726,00	4.138.582,00	4.138.582,00
		di cui già impegnato (*)		- 5.330,00	-	-
		di cui FPV	-	-	-	-
	Totale generale delle spese	previsione di competenza	4.725.620,32	4.544.726,00	4.138.582,00	4.138.582,00
		di cui già impegnato (*)		- 5.330,00	-	-
		di cui FPV	-	-	-	-

(*) Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio di previsione, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Si segnala che l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione non vincolato, come indicato nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 può essere effettuato con il bilancio di previsione o con provvedimento di relativa variazione, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del TUEL ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n. 16 di cui all'allegato n. 1, previsto dall'art. 3, comma 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Il fondo pluriennale vincolato (di seguito anche "FPV") indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il FPV garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il FPV si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a. la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b. la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo ad obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c. la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d. la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3 del TUEL⁽⁷⁾ in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e. la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f. l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

In particolare l'entità del FPV iscritta nel Titolo 2 è coerente con i cronoprogrammi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

⁽⁷⁾ Art. 183, comma 3 del TUEL: "[...] durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato e non del risultato di amministrazione. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo [...]".

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		Previsioni esercizio 2020
	Fondo di cassa al 1° gennaio esercizio di riferimento	1.651.216,61
<i>Titoli</i>		
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	3.466.097,48
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	171.462,52
3	<i>Entrate extratributarie</i>	539.572,90
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	577.500,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	47.236,84
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	642.352,53
	Totale Titoli	5.444.222,27
	Totale generale delle entrate	7.095.438,88
RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI		
<i>Titoli</i>		Previsioni esercizio 2020
1	<i>Spese correnti</i>	3.935.013,90
2	<i>Spese in conto capitale</i>	1.146.436,37
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	119.050,76
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	-
7	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	657.107,02
	Totale Titoli	5.857.608,05
	Saldo di cassa (presunto) al 31 dicembre esercizio di riferimento	1.237.830,83

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto dell'art. 162, comma 6 del TUEL⁽⁸⁾.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa sia stata calcolata tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al FCDE di competenza ed in sede di rendiconto.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8 del TUEL⁽⁹⁾.

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per Euro 0,00.

La differenza fra residui (+) previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel prospetto di seguito riportato.

⁽⁸⁾ Art. 162, comma 6 del TUEL: "[...] il bilancio di previsione è deliberato [...] garantendo un fondo di cassa finale non negativo [...]".

⁽⁹⁾ Art. 183, comma 8 del TUEL: "[...] al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi [...]".

Titoli		Residui	Previsione competenza	Totale	Previsione cassa
	Fondo di cassa al 1° gennaio esercizio di riferimento				1.651.216,61
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	794.887,48	2.671.210,00	3.466.097,48	3.466.097,48
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	14.111,52	157.351,00	171.462,52	171.462,52
3	<i>Entrate extratributarie</i>	111.451,90	428.121,00	539.572,90	539.572,90
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	70.000,00	507.500,00	577.500,00	577.500,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	-	-	-
6	<i>Accensione prestiti</i>	47.236,84	-	47.236,84	47.236,84
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	-	-	-
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	47.352,53	595.000,00	642.352,53	642.352,53
	Totale generale delle entrate	1.085.040,27	4.359.182,00	5.444.222,27	7.095.438,88
1	<i>Spese correnti</i>	734.877,90	3.326.677,00	4.061.554,90	3.935.013,90
2	<i>Spese in conto capitale</i>	642.392,37	504.044,00	1.146.436,37	1.146.436,37
3	<i>Spese per incremento attività finanziarie</i>	-	-	-	-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	45,76	119.005,00	119.050,76	119.050,76
5	<i>Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere</i>	-	-	-	-
7	<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>	62.107,02	595.000,00	657.107,02	657.107,02
	Totale generale delle spese	1.439.423,05	4.544.726,00	5.984.149,05	5.857.608,05
	Fondo di cassa (presunto) al 31 dicembre esercizio di riferimento				1.237.830,83

3. Verifica equilibrio corrente

L'equilibrio corrente di cui all'art. 162, comma 6 del TUEL⁽¹⁰⁾ è assicurato come di seguito riportato.

EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE (solo per gli Enti locali)				
Equilibrio economico-finanziario		Competenza 2020	Competenza 2021	Competenza 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	-	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	3.256.682,00	3.148.582,00	3.148.582,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	3.326.677,00	3.209.563,00	3.206.375,00
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato - FPV		-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE		113.960,00	89.543,00	89.543,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	119.005,00	121.019,00	124.207,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		- 189.000,00	- 182.000,00	- 182.000,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge, che hanno effetto sull'equilibrio ex art. 162, comma 6 del TUEL				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	-	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	189.000,00	182.000,00	182.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M		-	-	-
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del Titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

⁽¹⁰⁾ Art. 162, comma 6 del TUEL: "[...] le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità [...]".

In merito all'applicazione al Bilancio di previsione 2020/2022 di Euro 185.544,00 dell'avanzo presunto di amministrazione, quota accantonata (Euro 0,00) e quota vincolata (Euro 185.544,00), dell'esercizio 2019 per finanziare spese di investimento si richiama il disposto dell'art. 187, commi 3⁽¹¹⁾ e 3-bis⁽¹²⁾ del TUEL.

Inoltre, come stabilito dall'art. 187, comma 3-bis del TUEL l'avanzo di amministrazione non vincolato non potrà essere utilizzato nel caso in cui l'Ente si trovi in una delle situazioni previste:

- dall'art. 195 del TUEL - utilizzo di entrate a specifica destinazione;
- dall'art. 222 del TUEL - anticipazione di tesoreria.

La Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con due pareri (n. 133 e n. 134 del 15 febbraio 2011) resi, nella medesima composizione del relativo collegio, a due diversi Comuni lombardi, ha di fatto licenziato la possibilità per gli enti locali di applicare l'avanzo di amministrazione presunto ai fini del pareggio del bilancio di previsione, per il quale detta una serie di principi e di divieti la norma di cui all'art. 162 del TUEL. Dalla lettura dei predetti pareri appare prevalente, secondo la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, l'interesse ad individuare strumenti derogatori delle ordinarie regole contabili, purché detti strumenti non incidano sulla rappresentazione della realtà gestionale o sugli equilibri di bilancio anche futuri: “[...] in quest’ambito l’ente potrà prendere in considerazione l’ipotesi di addivenire all’equilibrio finanziario di bilancio anche applicando l’avanzo di amministrazione riferito all’esercizio precedente [...]”. E ciò anche se non è ancora stato approvato il rendiconto dell’esercizio precedente il quale solo conferirebbe all’avanzo quei requisiti di certezza ricorrendo i quali l’art. 187 del TUEL ne giustifica l’applicazione.

Tuttavia, secondo l’orientamento della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, si tratterebbe di: “[...] un’evenienza di natura eccezionale, giustificata unicamente al fine di garantire il rispetto del principio di equilibrio in presenza di una situazione particolare quale quella della riduzione dei trasferimenti relativi al contributo ordinario [...]” la cui praticabilità, a mente dei su richiamati pareri, è condizionata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

“[...] - si tratti di avanzo libero e non vincolato;

- si tratti di un avanzo effettivo, risultante a seguito di una completa e precisa disamina dell’effettiva sussistenza dei residui attivi;
- sia stato avviato già il procedimento per l’approvazione del rendiconto e vi sia stata, perlomeno, la delibera con la quale la Giunta comunale ha approvato la proposta di rendiconto da sottoporre al Consiglio, dalla quale risulti l’esistenza dell’avanzo, e l’Organo di revisione si sia espresso in modo positivo sull’esistenza dell’avanzo [...]”.

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Si ritiene che possa essere definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Si ritiene opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’Ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie “non ricorrenti” sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr. paragrafo n. 3.10 del principio contabile applicato allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).

⁽¹¹⁾ Art. 187, comma 3 del TUEL: “[...] le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies [...]”.

⁽¹²⁾ Art. 187, comma 3-bis del TUEL: “[...] l’avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193 [...]”.

La situazione corrente del Bilancio di previsione 2020/2022 è influenzata dalle entrate e dalle spese "non ricorrenti" di seguito riportate⁽¹³⁾.

Entrate "non ricorrenti" destinate a spesa corrente	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Entrate da titoli abilitativi edilizi	-	-	-
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	-	-	-
Recupero evasione tributaria (parte eccedente)	-	-	-
Canoni per concessioni pluriennali	-	-	-
Sanzioni codice della strada (parte eccedente)	-	-	-
Entrate per eventi calamitosi	-	-	-
Sanzioni amministrative per violazioni ordinanze e regolamenti (parte eccedente)	-	-	-
Rimborsi dallo Stato per consultazioni elettorali (cap. 2130)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Altre da specificare	-	-	-
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Spese del Titolo 1 "non ricorrenti"	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022
Consultazione elettorali e referendarie locali (cap. 1730)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spese per eventi calamitosi	-	-	-
Sentenze esecutive e atti equiparati	-	-	-
Ripiano disavanzi organismi partecipati	-	-	-
Penale estinzione anticipata prestiti	-	-	-
Altre da specificare	-	-	-
Totale	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Relativamente agli equilibri del Bilancio di previsione 2020/2022 l'organo di revisione segnala la necessità di un continuo monitoraggio delle entrate previste:

1. al Titolo 1, risorsa 1.01.01.06 - capitolo 1500/2 denominato "IMU da attività di verifica e controllo" e capitolo 1500/4 denominato "IMU aree edificabili da attività di accertamento";
2. al Titolo 1, risorsa 1.01.01.16 - capitolo 1000/0 denominato "Addizionale comunale IRPEF";
3. al Titolo 1, risorsa 1.01.01.51 - capitolo 1250/0 denominato "Recupero anni precedenti ruoli TARSU";
4. al Titolo 1, risorsa 1.01.01.76 - capitolo 1500/3 denominato "TASI da attività di verifica e controllo";

⁽¹³⁾ Nella nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate "ricorrenti" e quelle "non ricorrenti". Il codice identificativo della transazione elementare delle "entrate non ricorrenti" è 2, quella delle "spese non ricorrenti" 4. Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come "non ricorrenti", in particolare l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 precisa la distinzione tra entrata "ricorrente" e "non ricorrente", a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (cfr. punto 1, lettera g)). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- sono in ogni caso da considerare "non ricorrenti" le entrate riguardanti:
 - a. donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b. condoni;
 - c. gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d. entrate per eventi calamitosi;
 - e. alienazione di immobilizzazioni;
 - f. le accensioni di prestiti;
 - g. i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- sono, in ogni caso, da considerarsi "non ricorrenti", le spese riguardanti:
 - a. le consultazioni elettorali o referendarie locali;
 - b. i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
 - c. gli eventi calamitosi;
 - d. le sentenze esecutive ed atti equiparati;
 - e. gli investimenti diretti;
 - f. i contributi agli investimenti.

5. al Titolo 1, risorsa 1.03.01.01 - capitolo 1400/0 denominato "Fondo di solidarietà comunale";
6. al Titolo 2, risorsa 2.01.03.02 - capitolo 2560/0 denominato "Trasferimento quota convenzione IANOMI S.p.A. per mutui";
7. al Titolo 3, risorsa 3.01.00.01 - capitolo 3220/0 denominato "Proventi da concessioni loculi cimiteriali";
8. al Titolo 3, risorsa 3.02.00.03 - capitolo 3150/0 denominato "Sanzioni amministrative CDS (D.Lgs. 285/92 art. 208)" e capitolo 3151/0 denominato "Riscossione ruolo coattivo sanzioni CDS";
9. al Titolo 4, risorsa 4.04.00.01 - capitolo 4000/0 denominato "Alienazione di aree comunali" e capitolo 4100/0 denominato "Proventi concessioni cimiteriali";
10. al Titolo 4, risorsa 4.02.00.01 - capitolo 4200/2 denominato "Contributi per efficientamento energetico edifici di proprietà comunale (art. 1 comma 29 Legge 160/2019)" e capitolo 4220/0 denominato "Contributo regionale per sicurezza stradale (DGR 1281/2019)";
11. per permessi di costruire o "titoli abilitativi edilizi" (al Titolo 4, risorsa 4.05.00.01 - capitolo 4300/0 denominato "Proventi da concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche") pari ad Euro 300.000,00 nell'esercizio 2020, Euro 300.000,00 nell'esercizio 2021 ed Euro 300.000,00 nell'esercizio 2022.

L'organo di revisione rammenta che le spese previste e finanziate con i predetti introiti potranno essere attivate solo ad avvenuto accertamento delle corrispondenti risorse, per cui i relativi impegni di spesa saranno regolarmente assunti esclusivamente ad avvenuto accertamento delle corrispondenti risorse in entrata.

5. La nota integrativa

La nota integrativa, allegata al Bilancio di previsione 2020/2022, indica come disposto dall'art. 11, comma 5 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 tutte le seguenti informazioni:

- a. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al FCDE, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- c. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'Ente;
- d. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il FPV comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito *internet* fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del TUEL⁽¹⁴⁾;
- i. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

⁽¹⁴⁾ Art. 172, comma 1, lettera a) del TUEL: "[...] al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e i seguenti documenti: a) l'elenco degli indirizzi *internet* di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti *internet* indicati nell'elenco [...]".

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

1. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli esercizi 2020/2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il Documento unico di programmazione - DUP - nota di aggiornamento e con gli atti di programmazione di settore (programma triennale dei lavori pubblici, programma triennale del fabbisogno di personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

1.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del Documento unico di programmazione - DUP - nota di aggiornamento

Il Documento unico di programmazione - DUP - nota di aggiornamento, approvato dalla Giunta Comunale, è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. Come disposto dall'art. 151, comma 2 del TUEL: "[...] il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quella del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario [...]".

Il Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento contiene l'illustrazione della previsione delle risorse e degli impieghi contenuti nel Bilancio di previsione 2020/2022 conformemente a quanto previsto dall'art. 170 del TUEL⁽¹⁵⁾.

Il Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni del Bilancio di previsione 2020/2022.

1.1.1. Programma triennale dei lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici ex art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 025/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e elenco annuale 2020" e pagg. 102 e seguenti del Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento) è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e dovrà essere presentato al Consiglio Comunale per l'approvazione unitamente al Bilancio di previsione 2020/2022.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel Bilancio di previsione 2020/2022 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del Titolo 2 indicate nel bilancio e del corredato FPV.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

⁽¹⁵⁾ Art. 170 del TUEL: "[...] 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione [...].

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione [...]."

1.1.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ad Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 010/2020 del 23 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Approvazione programma biennale (2020-2021) degli acquisti di beni e servizi" e pagg. 114 e seguenti del Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento) è stato redatto conformemente a quanto disposto dall'art. 21, commi 6 e 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo lo schema approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 (nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

1.1.3. Programmazione triennale del fabbisogno di personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è stata approvata con specifico atto (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 021/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020/2021/2022; revisione dotazione organica, ricognizione delle eccedenze di personale ed approvazione del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2020" e pagg. 109 e seguenti del Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento), secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" emanate con decreto 08 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018.

L'organo di revisione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole (ex art. 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448) in relazione alla predetta deliberazione della Giunta Comunale n. 021/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2020/2021/2022; revisione dotazione organica, ricognizione delle eccedenze di personale ed approvazione del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2020", segnalando tuttavia la necessità di:

1. trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "[...] le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali [...] al Dipartimento della funzione pubblica [...] entro trenta giorni dalla loro adozione [...]", segnalando che: "[...] in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni [...]";
2. monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, commi 557⁽¹⁶⁾ e 557-*quater*⁽¹⁷⁾ della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla riduzione/contenimento degli oneri connessi al personale dipendente;
3. monitorare costantemente il rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 con riferimento alla riduzione/contenimento degli oneri connessi al "[...] personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa [...]" ed alle "[...] spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...]";
4. una puntuale/cogente ricognizione del fabbisogno triennale del personale - PTFP nel rispetto dei principi disposti dal Decreto 08 maggio 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018, nel quale viene evidenziato che: "[...] la nuova visione, introdotta dal D.Lgs. 75/2017, di superamento della dotazione organica, si sostanzia, quindi, nel fatto che tale strumento, solitamente cristallizzato in un atto sottoposto ad iter complesso per l'adozione, cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare

⁽¹⁶⁾ Art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "[...] ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale [...]".

⁽¹⁷⁾ Art. 1, comma 557-*quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296: "[...] ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione [...]".

realmente le effettive esigenze, quale il PTFP. [...] Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio, l'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che indica un limite percentuale della dotazione organica ovvero, in senso analogo, l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000) [...];

5. adeguarsi/conformarsi tempestivamente alle disposizioni normative ed ai relativi decreti attuativi previsti dall'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.

1.1.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 2, commi 594 e 599 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244⁽¹⁸⁾

Il piano in oggetto è stato predisposto dall'Ente (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 024/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento (art. 2 - comma 594 e seguenti della Legge finanziaria 2008): aggiornamento 2020-2022").

1.1.5. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex art. 16, comma 4 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111

Il piano in oggetto non è ancora stato predisposto dall'Ente, ancorché non obbligatorio.

1.1.6. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133

Gli importi inclusi nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (cfr. pagg. 107 e seguenti del Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento) trovano riferimento nel Bilancio di previsione 2020/2022.

2. Verifica della coerenza esterna

2.1. Principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica: declinazione del pareggio di bilancio degli enti territoriali

L'art. 1, commi da 819 a 826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145⁽¹⁹⁾ rubricata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e - più in generale - delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto dell'equilibrio viene riscontrato,

⁽¹⁸⁾ Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 57, comma 2, lettera e) che: "[...] a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: [...] e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [...]."

⁽¹⁹⁾ Art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- comma 819: "[...] ai fini della tutela economica della Repubblica, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione [...]";
- comma 820: "[...] a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [...].";
- comma 821: "[...] gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [...]."

in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione e previsto nell'allegato 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Il risultato di amministrazione ed il FPV di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con delibera n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art. 9 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Vale pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

L'organo di revisione segnala ex art. 174, comma 2 del TUEL⁽²⁰⁾ che, a seguito di eventuali/ulteriori variazioni del quadro normativo di riferimento, l'Ente dovrà provvedere ad apportare al Bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni che si rendessero necessarie per rendere gli stanziamenti di competenza e/o di cassa coerenti/rispettosi con/dello stesso.

⁽²⁰⁾ Art. 174, comma 2 del TUEL: "[...] a seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione [...]".

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI 2020/2022

Le previsioni delle entrate e delle spese suddivise per Titoli per l'esercizio 2020 presentano le seguenti variazioni rispetto al Rendiconto di gestione 2018 ed assestato 2019:

<i>Entrate</i>	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Bilancio prev. 2020
<i>Avanzo di amministrazione</i>	632.017,32	3.924,64	185.544,00
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	17.946,45	518.083,26	-
Titolo 1	2.559.087,29	2.452.066,94	2.671.210,00
<i>Entrate correnti di natura tribut., contribut. e perequat.</i>			
Titolo 2	149.279,57	165.655,00	157.351,00
<i>Trasferimenti correnti</i>			
Titolo 3	269.096,09	466.390,48	428.121,00
<i>Entrate extratributarie</i>			
Titolo 4	350.534,90	517.500,00	507.500,00
<i>Entrate in conto capitale</i>			
Titolo 5	-	-	-
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
Titolo 6	-	-	-
<i>Accensione di prestiti</i>			
Titolo 7	-	-	-
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>			
Titolo 9	455.570,08	602.000,00	595.000,00
<i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>			
Totale Titoli	3.783.567,93	4.203.612,42	4.359.182,00
Totale entrate	4.433.531,70	4.725.620,32	4.544.726,00

<i>Spese</i>	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Bilancio prev. 2020
<i>Disavanzo di amministrazione</i>	-	-	-
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	518.083,26	-	-
Titolo 1	3.065.644,56	3.190.398,10	3.326.677,00
<i>Spese correnti</i>			
Titolo 2	191.554,74	811.022,22	504.044,00
<i>Spese in conto capitale</i>			
Titolo 3	-	-	-
<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			
Titolo 4	117.686,61	122.200,00	119.005,00
<i>Rimborso di prestiti</i>			
Titolo 5	-	-	-
<i>Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>			
Titolo 7	455.570,08	602.000,00	595.000,00
<i>Uscite per conto terzi e partite di giro</i>			
Totale Titoli	3.830.455,99	4.725.620,32	4.544.726,00
Totale spese	4.348.539,25	4.725.620,32	4.544.726,00
Avanzo (Disavanzo) di competenza	84.992,45	-	-

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020/2022 sono state analizzate, in particolare, le voci di bilancio di seguito riportate.

**TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI
DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**

Le previsioni di Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa per l'esercizio 2020 presentano le seguenti variazioni rispetto al Rendiconto di gestione 2018 ed assestato 2019:

	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Bilancio prev. 2020
<i>Imposta municipale propria - IMU</i>	649.569,54	675.000,00	1.125.000,00
<i>Tributo per i servizi indivisibili - TASI</i>	350.000,00	350.000,00	-
<i>Tassa sui rifiuti - TARI</i>	591.604,54	613.170,00	595.000,00
<i>ICI - accertamenti tributari pregressi</i>	134.892,25	-	-
<i>IMU - accertamenti tributari pregressi</i>	29.655,06	25.000,00	149.000,00
<i>TASI - accertamenti tributari pregressi</i>	171,00	5.000,00	5.000,00
<i>TARSU/TARI - accertamenti tributari pregressi</i>	20.890,70	25.000,00	30.000,00
<i>Fondo solidarietà comunale - FSC</i>	315.914,14	-	-
<i>Addizionale comunale IRPEF</i>	321.673,00	321.000,00	325.000,00
<i>5‰ IRPEF</i>	2.968,18	3.000,00	3.000,00
<i>Imposta comunale sulla pubblicità</i>	8.164,16	10.000,00	11.000,00
<i>Diritti sulle pubbliche affissioni</i>	7.055,00	8.000,00	10.000,00
<i>Tassa occupazione spazi e aree pubbliche - TOSAP</i>	9.291,76	9.500,00	9.500,00
<i>Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.</i>	-	1.600,00	1.600,00
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	2.441.849,33	2.046.270,00	2.264.100,00
<i>Contributo CONAI</i>	87.402,96	65.000,00	65.000,00
<i>TARSU quota addizionale provinciale MB</i>	29.835,00	30.658,00	31.250,00
<i>Altre compartecipazioni di tributi n.a.c.</i>	-	-	-
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	117.237,96	95.658,00	96.250,00
<i>Fondo solidarietà comunale - FSC</i>	-	310.138,94	310.860,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da amm.ni centrali	-	310.138,94	310.860,00
<i>Altri fondi perequativi dalla Regione o Provincia n.a.c.</i>	-	-	-
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia	-	-	-
Totale Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1)	2.559.087,29	2.452.066,94	2.671.210,00

È stata verificata l'iscrizione in bilancio dei tributi obbligatori.

L'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta unica comunale - IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti - TARI.

Imposta unica comunale - IUC

Il gettito stimato per l'Imposta unica comunale - IUC è, nel seguito, rappresentato.

IUC	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
<i>IMU</i>	649.569,54	675.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
<i>TASI</i>	350.000,00	350.000,00			
<i>TARI</i>	591.604,54	613.170,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
Totale	1.591.174,08	1.638.170,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
<i>FCDE</i>	284.274,57	55.577,00	66.066,35	69.543,52	69.543,52

La quantificazione del FCDE per gli esercizi 2020/2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo, rimandando a quanto evidenziato nel paragrafo "Conclusioni" con riferimento al FCDE.

Imposta municipale propria - IMU ex art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160

La previsione dell'Imposta municipale propria - IMU per l'esercizio 2020 presenta le variazioni di seguito evidenziate rispetto al gettito del Rendiconto di gestione 2018 ed assestato 2019 (importi al netto del gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni).

	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Bilancio prev. 2020
<i>Aliquota abitaz. principale A1, A8 ed A9 (‰)</i>	4,0‰	4,0‰	5,9‰
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale (‰)</i>			1,0‰
<i>Beni merce non locati (‰)</i>			2,0‰
<i>Terreni agricoli (‰)</i>			8,6‰
<i>Fabbricati categoria D (‰)</i>			10,5‰
<i>Aree edificabili (‰)</i>			9,25‰
<i>Aliquota altri immobili (‰)</i>	8,6‰	8,6‰	10,5‰
Gettito IMU (Euro)	649.569,54	675.000,00	1.125.000,00

Il gettito IMU, determinato sulla base delle predette aliquote, è stato previsto, in Euro 1.125.000,00, al netto della somma stimata/presunta di Euro 164.673,05 che verrebbe introitata direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate per finanziare il gettito del Fondo solidarietà comunale - FSC.

Le predette aliquote (e detrazioni) dovranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale prima del Bilancio di previsione 2020/2022.

L'Ente dovrà provvedere, a norma dell'art. 31, comma 20 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 quando attribuisce "[...] ad un terreno la natura di area fabbricabile [...]", a comunicare ai proprietari "[...] a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente [...]".

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni IMU è previsto in Euro 149.000,00, sulla base del programma di controllo indicato nel Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento.

Nelle spese è prevista la somma di Euro 5.000,00 (impiego 1.04.01.04 - capitolo 1485/0 denominato "Rimborso quote inesigibili e sgravi, restituzione tributi comunali") per eventuali rimborsi d'imposta tra cui l'IMU.

Imposta comunale sulla pubblicità

Il gettito previsto di Euro 11.000,00 è stato iscritto al Titolo 1, tipologia 101.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Il gettito previsto di Euro 10.000,00 è stato iscritto al Titolo 1, tipologia 101.

Addizionale comunale IRPEF

A partire dal periodo di imposta 2014 le addizionali regionali e comunali IRPEF saranno determinate in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio (ex D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E 2014).

L'Ente ha mantenuto le aliquote dell'anno precedente per quanto concerne l'addizionale comunale IRPEF ed ha previsto un gettito di Euro 325.000,00, tenuto conto dell'andamento storico dell'entrata in oggetto e della percentuale dello:

- 0,38% da Euro 0,00 ad Euro 15.000,00
- 0,39% da Euro 15.000,01 ad Euro 28.000,00
- 0,40% da Euro 28.000,01 ad Euro 55.000,00
- 0,60% da Euro 55.000,01 ad Euro 75.000,00
- 0,80% oltre Euro 75.000,01
- con soglia di esenzione fino ad Euro 13.000,00.

Tali aliquote ed esenzione dovranno essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale prima del Bilancio di previsione 2020/2022.

Tassa sui rifiuti - TARI

La Tassa sui rifiuti - TARI è stata istituita con i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Il gettito previsto in Euro 595.000,00 (oltre ad Euro 65.000,00 per contributo CONAI) è stato determinato consentendo l'integrale copertura dei costi del relativo servizio, come dimostrato nella tabella di verifica di seguito riportata.

	Rendiconto 2018	Preventivo 2019	Preventivo 2020
Ricavi:			
- da tariffa (cap. 1200/1)	590.000,00	600.000,00	595.000,00
- altri ricavi (contributo CONAI - cap. 1210)	87.402,96	-	65.000,00
Totale ricavi	677.402,96	600.000,00	660.000,00
Costi:			
- CSL (Costi di lavaggio e spazzamento strade)	27.846,90	55.700,00	105.974,52
- CRT (Costi raccolta e trasporto RSU)	328.790,00	85.521,71	324.472,09
- CTS (Costi trattamento e smaltimento RSU)	-	-	-
- AC (Altri costi)	11.692,40	37.240,00	51.639,01
- CRD (Costi per la raccolta differenziata)	205.561,32	243.370,87	124.925,75
- CTR (Costi di trattamento e riciclo)	-	86.034,00	-
- CARC (Costi amministrativi di accert. e risc.)	3.500,00	3.500,00	22.618,02
- CGG (Costi generali di gestione)	60.038,48	93.200,00	4.357,75
- CCD (Costi comuni diversi)	-	6.366,58	7.518,81
- CK (Costo ammortamento del capitale)	1.800,00	1.800,00	11.000,00
- Voci libere per costi variabili	-	-	-
- Raccordo per arrotondamento con piano finanziario	-	-	7.494,05
Totale costi	639.229,10	600.000,00	660.000,00
Percentuale di copertura	105,97%	100,00%	100,00%

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento (ex art. 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Nella determinazione dei costi - a partire dall'esercizio 2018 - ai sensi dell'art. 1, comma 653 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 l'Ente dovrà opportunamente tenere conto delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di Euro 0,00 a titolo di crediti risultati inesigibili (ex art. 1, comma 654-bis della Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata effettuata sulla base del criterio medio-ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Entrate relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le variazioni di seguito riportate.

	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI	134.892,25	-	-	-	-
IMU	29.655,06	25.000,00	149.000,00	60.000,00	60.000,00
TASI	171,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TARSU/TARI	20.890,70	25.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Totale	185.609,01	55.000,00	184.000,00	85.000,00	85.000,00
FCDE	40.771,14	-	47.708,64	19.805,10	19.805,10

La quantificazione del FCDE per gli esercizi 2020/2022 appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo, rimandando a quanto evidenziato nel paragrafo "Conclusioni" con riferimento al FCDE.

Fondo solidarietà comunale - FSC

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base dei dati attualmente messi a disposizione dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ed in parte sulla base dei dati storici.

Il FSC di cui all'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 è stato previsto in Euro 310.860,00, tenendo conto dell'attuale quadro normativo.

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Le previsioni di Trasferimenti correnti per l'esercizio 2020 presentano le seguenti variazioni rispetto al Rendiconto di gestione 2018 ed assestato 2019:

	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Bilancio prev. 2020
<i>Tipologia 101: Trasferimenti correnti da amministrazioni</i>	106.274,84	108.270,00	98.966,00
<i>Tipologia 102: Trasferimenti correnti da famiglie</i>	-	-	-
<i>Tipologia 103: Trasferimenti correnti da imprese</i>	43.004,73	57.385,00	58.385,00
<i>Tipologia 104: Trasferimenti correnti da istituzioni sociali</i>	-	-	-
<i>Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i>	-	-	-
Totale Trasferimenti correnti (Titolo 2)	149.279,57	165.655,00	157.351,00

Trasferimenti correnti da amministrazioni

Il trasferimento previsto di Euro 98.966,00 è stato iscritto al Titolo 2, tipologia 101, di cui:

- Euro 15.966,00 da amministrazioni centrali;
- Euro 83.000,00 da amministrazioni locali;
- Euro 0,00 da enti di previdenza;
- Euro 0,00 da organismi interni e/o unità locali della amministrazione.

Trasferimenti correnti da famiglie

Il trasferimento previsto di Euro 0,00 è stato iscritto al Titolo 2, tipologia 102.

Trasferimenti correnti da imprese

Il trasferimento previsto di Euro 58.385,00 è stato iscritto al Titolo 2, tipologia 103, di cui:

- Euro 37.385,00 da IANOMI S.p.A. per quota convenzione mutui reti servizio idrico integrato;
- Euro 20.000,00 da GSE per incentivo fotovoltaico servizi energetici;
- Euro 1.000,00 da Tesoriere per contributo iniziative socio culturali-scolastiche o ambientali.

Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private

Il trasferimento previsto di Euro 0,00 è stato iscritto al Titolo 2, tipologia 104.

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

Il trasferimento previsto di Euro 0,00 è stato iscritto al Titolo 2, tipologia 105.

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di Entrate extratributarie per l'esercizio 2020 presentano le seguenti variazioni rispetto al Rendiconto di gestione 2018 ed assestato 2019:

	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Bilancio prev. 2020
<i>Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	229.515,99	325.202,48	305.999,00
<i>Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</i>	5.644,37	9.100,00	7.600,00
<i>Tipologia 300: Interessi attivi</i>	2,30	30,00	30,00
<i>Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale</i>	32,44	42,00	42,00
<i>Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti</i>	33.900,99	132.016,00	114.450,00
Totale Entrate extratributarie (Titolo 3)	269.096,09	466.390,48	428.121,00

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Si riporta di seguito un dettaglio delle previsioni di entrata e spesa dei servizi dell'Ente suddivisi tra servizi a domanda individuale e servizi indispensabili (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 023/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Determinazione tariffe servizi pubblici istituzionali e a domanda individuale - compensi vari anno 2020").

Servizi a domanda individuale				
	Entrate/proventi prev. 2020	Spese/costi prev. 2020	% di copertura 2020	% di copertura 2019
<i>Mensa scolastica</i>	161.000,00	171.000,00	94,15%	100,00%
<i>Trasporto scolastico</i>	10.000,00	50.400,00	19,84%	22,22%
<i>Servizio pre/post scuola</i>	-	-	n.d.	n.d.
<i>Impianti sportivi - palestra</i>	500,00	500,00	100,00%	100,00%
<i>Servizi cimiteriali</i>	14.031,00	-	integrale	integrale
<i>Servizio assistenza domiciliare anziani</i>	7.000,00	40.150,00	17,43%	14,94%
<i>Servizio trasporto anziani e disabili</i>	4.000,00	7.400,00	54,05%	43,24%
Totale	196.531,00	269.450,00	72,94%	72,86%

Tali percentuali di copertura si segnalano al Consiglio Comunale per gli opportuni provvedimenti di merito.

Servizi indispensabili				
	Entrate/proventi prev. nel 2020	Spese/costi prev. nel 2020	% di copertura nel 2020	% di copertura nel 2019
<i>Nettezza urbana</i>	660.000,00	660.000,00	100,00%	100,00%
Totale	660.000,00	660.000,00	100,00%	100,00%

Tali percentuali di copertura si segnalano al Consiglio Comunale per gli opportuni provvedimenti di merito.

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

I proventi da sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada sono previsti per l'esercizio 2020 in Euro 5.000,00 e sono destinati per almeno il 50% agli interventi di spesa per le finalità di cui agli artt. 142 e 208, comma 4 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 rubricato "Nuovo Codice della Strada", come modificato dall'art. 53, comma 20 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 40, comma 1, lettera c) della Legge 29 luglio 2010, n. 120.

La Giunta Comunale ha stabilito (cfr. deliberazione n. 022/2020 del 27 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada. Anno 2020") le quote da destinare ad ogni singola voce di spesa, utilizzando il 50% della previsione in entrata dei proventi da sanzioni amministrative da Codice della Strada, anche se non al netto del relativo FCDE per Euro 184,62 e provvedendo alla preventiva ripartizione come da allegato al Bilancio di previsione 2020/2022.

La quota vincolata è destinata al:

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Titolo 1 spesa | Euro | 5.000,00; |
| - Titolo 2 spesa | Euro | 0,00. |

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21 dicembre 2018, depositata in Segreteria il 09 gennaio 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "[...] ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione [...]".

Tipologia 300: Interessi attivi

L'entrata prevista di Euro 30,00 è stata iscritta al Titolo 3, tipologia 300, di cui:

- | | | |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| - Euro | 30,00 | interessi attivi su depositi bancari e tesoreria provinciale; |
| - Euro | 0,00 | interessi attivi su ritardati pagamenti; |
| - Euro | 0,00 | interessi attivi su depositi presso enti mutuatari. |

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

L'entrata prevista di Euro 42,00 è stata iscritta al Titolo 3, tipologia 400, di cui:

- | | | |
|--------|-------|----------------------------------------------------------|
| - Euro | 0,00 | rendimenti da fondi comuni di investimento; |
| - Euro | 42,00 | entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi; |
| - Euro | 0,00 | entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi; |
| - Euro | 0,00 | altre entrate da redditi da capitale. |

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

L'entrata prevista di Euro 114.450,00 è stata iscritta al Titolo 3, tipologia 500, di cui:

- | | | |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Euro | 64.750,00 | rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.); |
| - Euro | 3.100,00 | entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso; |
| - Euro | 11.000,00 | fondi incentivanti il personale (ex art. 13, comma 4 ed art. 113 D.Lgs. 50/2016); |
| - Euro | 35.600,00 | altre entrate correnti n.a.c.. |

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di Entrate in conto capitale per l'esercizio 2020 presentano le seguenti variazioni rispetto al Rendiconto di gestione 2018 ed assestato 2019:

	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Bilancio prev. 2020
<i>Tipologia 100: Tributi in conto capitale</i>	-	-	-
<i>Tipologia 200: Contributi agli investimenti</i>	-	140.000,00	145.000,00
<i>Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale</i>	-	-	-
<i>Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</i>	51.050,00	57.500,00	57.500,00
<i>Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale</i>	299.484,90	320.000,00	305.000,00
Totale Entrate in conto capitale (Titolo 4)	350.534,90	517.500,00	507.500,00

Tipologia 100: Tributi in conto capitale

L'entrata prevista di Euro 0,00 è stata iscritta al Titolo 4, tipologia 100.

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

L'entrata prevista di Euro 145.000,00 è stata iscritta al Titolo 4, tipologia 200, di cui:

- Euro 145.000,00 per contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche;
- Euro 0,00 per contributi agli investimenti da famiglie;
- Euro 0,00 per contributi agli investimenti da imprese;
- Euro 0,00 per contributi agli investimenti da istituzioni sociali private.

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

L'entrata prevista di Euro 0,00 è stata iscritta al Titolo 4, tipologia 300, di cui:

- Euro 0,00 altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche;
- Euro 0,00 altri trasferimenti in conto capitale da famiglie;
- Euro 0,00 altri trasferimenti in conto capitale da imprese;
- Euro 0,00 altri trasferimenti in conto capitale da istituzioni sociali private.

Tipologia 400: Entrate da alienazioni⁽²¹⁾ di beni materiali e immateriali

L'entrata prevista di Euro 57.500,00 è stata iscritta al Titolo 4, tipologia 400, di cui:

- Euro 57.500,00 per alienazione di beni materiali;
- Euro 0,00 per cessione di terreni e di beni materiali non prodotti;
- Euro 0,00 per alienazione di beni immateriali.

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

L'entrata prevista di Euro 305.000,00 è stata iscritta al Titolo 4, tipologia 500, di cui:

- Euro 300.000,00 per permessi di costruire o "titoli abilitativi edilizi";

⁽²¹⁾ L'art. 1, comma 866 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto che: "[...] per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a. dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b. in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c. siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità [...]."

- Euro 0,00 per entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso;
- Euro 5.000,00 per altre entrate in conto capitale n.a.c..

In particolare, la previsione di entrate per permessi di costruire o "titoli abilitativi edilizi" degli esercizi 2020/2022, presenta le variazioni di seguito riportate rispetto al Rendiconto di gestione 2018 ed assestato 2019.

Esercizio	Importo	Importo spesa corrente	% spesa corrente
2018	299.484,90	227.000,00	75,80%
2019	310.000,00	199.600,00	64,39%
2020	300.000,00	189.000,00	63,00%
2021	300.000,00	182.000,00	60,67%
2022	300.000,00	182.000,00	60,67%

La destinazione del contributo al finanziamento di spesa corrente risulta come segue:

- esercizio 2018: Euro 227.000,00 / Euro 299.484,90 - 75,80% (massimo 100,00% per finanziare spese di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, per interventi di riuso e di rigenerazione, per interventi di demolizione di costruzioni abusive, per l'acquisizione e la realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, per interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché per interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e per spese di progettazione per opere pubbliche - ex art. 1, comma 460 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- esercizio 2019: Euro 199.600,00 / Euro 310.000,00 - 64,39% (massimo 100,00% - ex art. 1, comma 460 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- esercizio 2020: Euro 189.000,00 / Euro 300.000,00 - 63,00% (massimo 100,00% - ex art. 1, comma 460 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- esercizio 2021: Euro 182.000,00 / Euro 300.000,00 - 60,67% (massimo 100,00% - ex art. 1, comma 460 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- esercizio 2022: Euro 182.000,00 / Euro 300.000,00 - 60,67% (massimo 100,00% - ex art. 1, comma 460 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232).

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non sono state previste Entrate da riduzione di attività finanziarie.

TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI

Per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non è stato previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese in conto capitale.

TITOLO 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

È stata iscritta in bilancio nella parte entrate al Titolo 7, tipologia 100 e nella parte spesa al Titolo 5, macroaggregato 501, una previsione per anticipazioni di cassa (pari ad Euro 0,00, quale quota compresa nel limite massimo) nel limite dei 5/12 (41,66%) delle entrate correnti (entrate accertate nel penultimo esercizio precedente - 2018) previsto dalle norme vigenti (art. 222, comma 1 del TUEL come modificato dall'art. 1, comma 555 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), come risulta dal prospetto di seguito riportato (cfr. deliberazione della Giunta Comunale n. 011/2020 del 23 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Anticipazione di tesoreria esercizio 2020").

<i>Entrate correnti (Titolo 1, 2 e 3) (A)</i>	<i>Euro</i>	<i>2.977.462,95</i>
<i>Anticipazione di cassa (B)</i>	<i>Euro</i>	<i>-</i>
<i>Percentuale (C = B / A)</i>	<i>%</i>	<i>n.d.</i>

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Il dettaglio delle previsioni delle Spese correnti classificate per macroaggregati per l'esercizio 2020, confrontate con i dati del Rendiconto di gestione 2018 ed assestato 2019, è di seguito riportato.

Classificazione delle Spese correnti per macroaggregati				
	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Bilancio prev. 2020	Variazione % 2020/2019
101 <i>Redditi da lavoro dipendente</i>	697.232,46	765.326,74	758.541,00	-0,89%
102 <i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	47.173,61	52.604,00	48.561,00	-7,69%
103 <i>Acquisto di beni e servizi</i>	1.877.792,56	1.854.353,80	1.936.210,00	4,41%
104 <i>Trasferimenti correnti</i>	326.780,32	335.753,67	328.900,00	-2,04%
107 <i>Interessi passivi</i>	79.988,97	76.406,00	71.082,00	-6,97%
108 <i>Altre spese per redditi da capitale</i>	-	-	-	n.d.
109 <i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	-	100,00	100,00	0,00%
110 <i>Altre spese correnti</i>	36.676,64	105.853,89	183.283,00	73,15%
Totale Spese correnti (Titolo 1)	3.065.644,56	3.190.398,10	3.326.677,00	4,27%

101 - Redditi da lavoro dipendente

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2020 in Euro 758.541,00 riferita a n. 17 dipendenti (di cui n. 15 dipendenti in servizio), oltre al Segretario Comunale e, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- a. dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- b. dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009.

L'Ente non è soggetto al blocco delle assunzioni in quanto ha rispettato i tempi medi di pagamento di cui all'art. 42, comma 2 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 ed ha adottato il piano delle *performance* di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Le spese di personale, come definite dall'art. 1, commi 557 e 557-bis della Legge n. 27 dicembre 2006, n. 296 subiscono le variazioni di seguito riportate.

	Media 2011/2013	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Redditi da lavoro dipendente (macroaggregato 101)	706.248,66	758.541,00	760.602,00	746.810,00
Altre spese (macroaggregato 103, 109 e 110)	9.251,25	12.260,00	12.260,00	12.260,00
IRAP (macroaggregato 102)	41.270,89	45.460,00	45.460,00	45.460,00
Altre spese incluse	-	-	-	-
Totale lordo spesa personale	756.770,80	816.261,00	818.322,00	804.530,00
Componenti escluse	- 112.458,79	- 207.583,81	- 221.375,81	- 221.375,81
Totale netto spesa personale	644.312,01	608.677,19	596.946,19	583.154,19
Quota parte spese Segretario Comunale in convenzione	31.414,90	-	-	-
Totale limite spesa personale	675.726,91	608.677,19	596.946,19	583.154,19
Variaz. rispetto media '11/'13		- 67.049,72	- 78.780,72	- 92.572,72
Spese correnti	2.817.063,06	3.326.677,00	3.209.563,00	3.206.375,00
Incidenza sulle spese correnti	22,87%	18,30%	18,60%	18,19%
Popolazione residente al 31/12	5.338	5.657	5.657	5.657
Rapporto spese personale/popolazione	120,70	107,60	105,52	103,09

L'organo di revisione, in relazione all'ammontare della spesa per il personale, segnala il potenziale rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 557-*quater* della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento alla riduzione/contenimento dei relativi oneri assicurando che: "[...] nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della medesima disposizione [...]".

102 - Imposte e tasse a carico dell'Ente

È stato iscritto in bilancio uno stanziamento di Euro 48.561,00, di cui Euro 45.460,00 per IRAP dipendenti.

103 - Acquisto di beni e servizi

La previsione di spesa per acquisti di beni e servizi è coerente con:

- il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ex art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'Ente.

Il limite massimo (ex art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133) previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma (ex art. 7, comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165) è pari per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ad Euro 0,00. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale.

L'Ente ha provveduto all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma (cfr. capo VII rubricato "Affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza" - artt. da 91 a 94 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 042/2011 del 30 maggio 2011 avente ad oggetto: "Riorganizzazione della struttura dell'Ente: approvazione del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale n. 053/2017 del 31 maggio 2017 avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi"), sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti - prot. n. 05561/2011 del 20 giugno 2011, alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'Ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito *internet* istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni

previste dalla normativa di riferimento.

Il macroaggregato in oggetto include anche compensi per prestazioni professionali. L'organo di revisione raccomanda il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di prestazioni professionali (art. 46, comma 1 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133), segnalando che l'art. 46, comma 2 della Legge 06 agosto 2008, n. 133 ha stabilito che: "[...] gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...]".

Per gli esercizi 2020/2022 l'Ente non prevede di affidare incarichi in materia informatica (ex art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228).

104 - Trasferimenti correnti

È stato iscritto in bilancio uno stanziamento di Euro 328.900,00 per trasferimenti correnti che include, tra le altre poste:

- Euro 159.700,00 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche;
- Euro 17.500,00 trasferimenti correnti a famiglie;
- Euro 14.000,00 trasferimenti correnti a imprese;
- Euro 137.700,00 trasferimenti correnti a istituzioni sociali private;
- Euro 0,00 trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al resto del mondo.

107 - Interessi passivi

La previsione di spesa per interessi passivi, pari ad Euro 71.082,00, risulta coerente con il prospetto di riepilogo predisposto dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutto il 2019 e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL, unitamente agli oneri finanziari per eventuali utilizzi dell'anticipazione di tesoreria (Euro 0,00) ed oneri finanziari su fidejussioni/garanzie (Euro 0,00).

109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

È stato iscritto in bilancio uno stanziamento di Euro 100,00 per rimborsi e poste correttive delle entrate.

110 - Altre spese correnti

È stato iscritto in bilancio uno stanziamento di Euro 183.283,00 per altre spese correnti che include, tra le altre poste:

- Euro 27.400,00 per premi assicurativi (capitoli 1125/0, 1275/0 e 1575/0);
- Euro 850,00 per indennità di fine mandato (capitolo 1100/0);
- Euro 10.000,00 versamento IVA commerciali (capitolo 1300/0);
- Euro 31.073,00 per fondo di riserva (capitolo 1800/0);
- Euro 113.960,00 per fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE (capitolo 1800/1).

Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE

In applicazione del paragrafo n. 3.3 e dell'esempio n. 5 del principio applicato alla contabilità finanziaria allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai sensi dell'art. 167, comma 1 del TUEL⁽²²⁾ è stanziata nel bilancio di previsione finanziario un'apposita posta contabile, denominata "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (di seguito anche "FCDE") il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Nel primo esercizio di applicazione del principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il FCDE allegato al bilancio di

⁽²²⁾ Art. 167, comma 1 del TUEL: "[...] nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...]".

previsione. Negli esercizi successivi lo stanziamento minimo è per le percentuali di seguito riportate, come modificate dall'art. 1, comma 882 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Esercizio	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Percentuale</i>	36%	55%	70%	75% (in preced. 85%)	85% (in preced. 100%)	95% (in preced. 100%)	100%

L'art. 1, comma 79 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto che: “[...] nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 [...]”.

L'ammontare del FCDE è stato determinato applicando le aliquote di seguito riportate alle categorie di entrate che potrebbero comportare dubbia esigibilità.

Categoria entrata	Aliquote 2020/2021/2022	Accantonamento obbligatorio - metodo a)	Quota prevista 2020	Quota prevista 2021	Quota prevista 2022
TARI - cap. 1200/1	95% (o 90%) 100% (o 90%) 100%	69.543,52 69.543,52 69.543,52	66.066,35	69.543,52	69.543,52
Accertamenti IMU - cap. 1500/2 e 1500/4	95% (o 90%) 100% (o 90%) 100%	52.636,57 21.195,93 21.195,93	50.004,74	21.195,93	21.195,93
Accertamenti TASI - cap. 1500/3	95% (o 90%) 100% (o 90%) 100%	661,41 661,41 661,41	628,34	661,41	661,41
Accertamenti TARSU/TARI - cap. 1250/0	95% (o 90%) 100% (o 90%) 100%	-3.078,35 -2.052,24 -2.052,24	-2.924,44	-2.052,24	-2.052,24
Violazioni CDS - cap. 3150/0	95% (o 90%) 100% (o 90%) 100%	194,34 194,34 194,34	184,62	194,34	194,34
Totale FCDE			113.959,61	89.542,96	89.542,96
Totale FCDE stanziato			113.960,00	89.543,00	89.543,00

L'accantonamento al FCDE non è oggetto d'impegno e, con il rendiconto di gestione, genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del FCDE ed il (sostanziale) rispetto della percentuale minima di accantonamento, segnalando unicamente l'erronea considerazione “a storno” del FCDE per gli “Accertamenti TARSU/TARI - cap. 1250/0”.

Fondi per spese potenziali

L'Ente non ha creato un apposito fondo spese potenziali in relazione ai contenziosi in essere. A fine esercizio, come disposto dall'art. 167, comma 3 del TUEL⁽²³⁾, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Sono previsti accantonamenti per le passività potenziali di seguito riportati⁽²⁴⁾, segnalando un'erronea

⁽²³⁾ Art. 167, comma 3 del TUEL: “[...] è data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo [...]”.

⁽²⁴⁾ Accantonamenti per passività potenziali:

- accantonamenti per contenzioso: sulla base del paragrafo 5.2, lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- accantonamenti per indennità fine mandato: sulla base del paragrafo 5.2, lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

classificazione dell'“Accantonamento per adeguamenti del CCNL” - capitolo 1245/0 denominato “Accantonamenti miglioramenti contrattuali” degli importi assestati dell'esercizio 2019 e di quelli previsti per gli esercizi 2020/2022 non correttamente allocati nel macroaggregato 110 rubricato “Altre spese correnti”.

	Rendiconto 2018	Assestato 2019	Bilancio prev. 2020	Bilancio prev. 2021	Bilancio prev. 2022
Accantonamento per contenzioso	107.684,00	-	-	-	-
Accantonamento per indennità fine mandato	3.924,64	437,30	850,00	850,00	850,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	-	-	-	-	-
Accantonamento per adeguamenti del CCNL	-	6.717,00	11.731,00	13.792,00	-
Accantonamento per fondo estinzione mutui a seguito alienazioni	-	-	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-	-	-
FCDE	325.285,00	55.577,00	113.960,00	89.543,00	89.543,00
Totale	436.893,64	62.731,30	126.541,00	104.185,00	90.393,00

Fondo di riserva competenza/cassa

La consistenza del fondo di riserva ordinario, pari ad Euro 31.073,00, rientra nei limiti previsti dall'art. 166, comma 1 del TUEL “[...] non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio [...]” ed in quelli previsti dal Regolamento di contabilità ed è pari, con arrotondamenti, allo 0,93% (Euro 31.073,00 / Euro 3.326.677,00) delle spese correnti (previsione di competenza dell'esercizio 2020).

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari ad Euro 31.073,00, rientra nei limiti previsti dall'art. 166, comma 2-quater del TUEL “[...] non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali [...]” ed è pari allo 0,61% (Euro 31.073,00 / Euro 5.081.450,27) delle spese finali (previsione di cassa dell'esercizio 2020).

- accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati: sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 552 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 21, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso dell'esercizio 2019 l'Ente non ha esternalizzato nuovi servizi e, nell'esercizio 2020 non prevede di esternalizzarne.

Nella tabella di seguito riportata vengono indicati gli organismi partecipati (direttamente) dall'Ente con evidenza della percentuale di partecipazione, del capitale sociale, dell'ammontare dell'utile/perdita dell'esercizio 2018 e del patrimonio netto al 31 dicembre 2018.

<i>Elenco degli organismi</i>	<i>% partecip.</i>	<i>Capitale sociale</i>	<i>Ammontare risultato utile/(perdita) esercizio 2018</i>	<i>Ammontare patrimonio netto al 31 dic. 2018</i>
A.E.B. Ambiente Energia Brianza S.p.A.	0,001%	84.192.200,00	31.793.853,00	183.043.608,00
CAP Holding S.p.A.	0,243%	571.381.786,00	27.242.184,00	757.941.361,00
BrianzAcque S.r.l.	0,0008%	126.883.499,00	5.469.239,00	159.442.481,00

Dai dati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell'esercizio 2019, non si rilevano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'Ente a provvedere agli accantonamenti a copertura perdite ex art. 1, comma 552 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed art. 21, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L'Ente non ha provveduto, entro il 31 dicembre 2019, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non ottemperando alla previsione dell'art. 20, commi 1 e 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175⁽²⁵⁾ (Linee Guida del MEF - Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti del 21 novembre 2019 rubricate "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)"). Dopo che l'Ente avrà assunto il proprio provvedimento motivato, il Responsabile dell'Area Tecnica - Geom. Danilo Castellini dovrà ottemperare, entro il 30 aprile 2020, alla previsione dell'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175⁽²⁶⁾.

L'organo di revisione sollecita i competenti organi dell'Ente all'adozione di un proprio motivato provvedimento ex art. 19, comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175⁽²⁷⁾, fissando obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate.

L'organo di revisione ribadisce l'invito ai competenti organi dell'Ente ad attenersi/conformarsi alle disposizioni dettate:

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rubricato "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento all'art. 5 rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" che disciplina i requisiti che dovrebbero

⁽²⁵⁾ Art. 20, commi 1 e 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: "[...] 1. [...] le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione [...] 3. [...] i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno [...]".

⁽²⁶⁾ Art. 20, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: "[...] i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 [...] sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 [...]".

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: "[...] la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9 [...]".

⁽²⁷⁾ Art. 19, comma 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175: "[...] le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera [...]".

avere i soggetti affidatari diretti di servizi e fornisce la definizione di controllo analogo ed all'art. 192 rubricato *"Regime speciale degli affidamenti in house"* che, per quanto riguarda gli affidamenti diretti di servizi in regime di concorrenza a propri organismi controllati, prevede espressamente l'obbligo di effettuare una valutazione preventiva in ordine alla congruità dell'offerta economica dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione. Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 01900/2016REG.PROV.COLL e n. 010058/2015REG.RIC del 10 marzo 2016, depositata in Segreteria il 12 maggio 2016, si è espresso in maniera piuttosto netta a proposito dell'obbligo di motivare in maniera adeguata le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la convenienza di affidare un servizio ad una società *in house*. Con la citata sentenza, infatti la Sezione Quinta richiama l'art. 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che, ribadendo il principio di *"[...] trasparenza e democraticità delle decisioni pubbliche, impone un dettagliato e più aggravato onere motivazionale, subordinando la legittimità della scelta della concreta modalità di gestione dei servizi pubblici locali proprio alla redazione di un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste [...]"*, impone una *"[...] valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta [...]"*;

- dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 rubricato *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

assicurando e migliorando costantemente l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente nel suo complesso e nella sua articolazione tra i vari servizi.

L'organo di revisione, richiamato il comunicato stampa/news del 07 luglio 2016, con il quale la Corte dei Conti, in relazione all'aggiornamento della banca dati OO.PP., ha informato che sono state: *"[...] unificate le Banche dati MEF e Corte dei Conti sulle partecipazioni delle P.A [...]"* ed il comunicato stampa/news del 09 novembre 2017 avente ad oggetto: *"Comunicazione dell'avvio, mediante l'applicativo "partecipazioni" sul portale Tesoro, della rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle amministrazioni negli organi di governo di società ed enti per l'anno 2016 (art. 17, commi 3 e 4, D.L. n. 90/2014)"*, invita la/il *"Responsabile degli Organismi Partecipati / Responsabile invio dati contabili"* ad effettuare un costante aggiornamento delle società partecipate e dei rappresentanti negli organi di governo delle stesse (ex art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114), sul portale *"Patrimonio della P.A."* del MEF - Dipartimento del Tesoro.

L'organo di revisione, richiamato l'art. 11, comma 6, lettera j) del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 il quale dispone che: *"[...] la relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: [...] j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie [...]"*, invita la Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri ad attivarsi al fine di ottemperare al predetto disposto normativo.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare delle Spese in conto capitale è pareggiato dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge.

Risorse da destinare al finanziamento delle Spese in conto capitale (Titolo 2)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Avanzo (presunto) di amministrazione	185.544,00		
Fondo pluriennale vincolato (parte in conto capitale)	-	-	-
Avanzo economico	-	-	-
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	507.500,00	395.000,00	395.000,00
Entrate del Titolo 4 destinate al finanz.to di spese del Titolo 1 (OO.UU.) (-)	- 189.000,00	- 182.000,00	- 182.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	-	-
Totale risorse da destinare al finanziamento delle Spese in conto capitale (Titolo 2)	504.044,00	213.000,00	213.000,00

Spese previste al Titolo 2 (suddivisione per macroaggregati)	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
201 - Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	-	-	-
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423.694,00	145.000,00	145.000,00
203 - Contributi agli investimenti	38.000,00	38.000,00	38.000,00
204 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
205 - Altre spese in conto capitale	42.350,00	30.000,00	30.000,00
Totale Spese in conto capitale (Titolo 2)	504.044,00	213.000,00	213.000,00

Tra gli interventi di maggior rilievo dell'esercizio 2020 si segnalano:

- Euro 8.994,00 interventi straordinari su immobili (capitolo 21510/0 - missione 1);
- Euro 7.000,00 interventi vari sistemazione uffici comunali e adeguamento D.Lgs. 81/2008 (capitolo 21515/0 - missione 1);
- Euro 70.000,00 interventi di efficientamento energetico comunale (capitolo 21516/0 - missione 1);
- Euro 8.000,00 realizzazione edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi (capitolo 29641/0 - missione 1);
- Euro 5.000,00 acquisto autovettura per Polizia Locale (capitolo 8190/0 - missione 3);
- Euro 30.000,00 interventi di sistemazione scuole medie di Lazzate (capitolo 24240/1 - missione 4);
- Euro 4.100,00 restituzione proventi per permessi di costruire (capitolo 21690/0 - missione 8);
- Euro 30.000,00 abbattimento barriere architettoniche (capitolo 21650/0 - missione 10);
- Euro 40.000,00 manutenzione straordinaria strade comunali (capitolo 28100 - missione 10);
- Euro 2.000,00 costruzione e ampliamento impianti pubblica illuminazione (capitolo 28240/0 - missione 10);
- Euro 280.700,00 realizzazione pista ciclopedonale Via Rovellasca e messa in sicurezza (capitolo 28300 - missione 10);
- Euro 15.000,00 opere cimiteriali (capitolo 210500/0 - missione 12);
- Euro 3.250,00 accantonamento quota 10% alienazione di aree (capitolo 21900/0 - missione 20).

In merito alle previsioni del Titolo 2 delle spese ed alle modalità di finanziamento l'organo di revisione rammenta che gli interventi previsti potranno essere attivati solo ad acquisizione dei relativi finanziamenti, per cui gli impegni di spesa saranno regolarmente assunti esclusivamente ad avvenuto accertamento delle corrispondenti risorse in entrata.

Le previsioni del Titolo 2 delle spese risultano finanziate come di seguito riportato.

	Previsioni 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	-	-	-
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	145.000,00	70.000,00	70.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	-	-	-
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali	57.500,00	25.000,00	25.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	305.000,00	300.000,00	300.000,00
Totale Titolo 4	507.500,00	395.000,00	395.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	-	-	-
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	-	-	-
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	-	-
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività	-	-	-
Totale Titolo 5	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti			
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	-	-	-
Tipologia 200: Accensione di prestiti a breve termine	-	-	-
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	-	-	-
Totale Titolo 6	-	-	-
(+) Avanzo (presunto) di amministrazione	185.544,00		
(+) Risorse correnti destinate a investimenti (c.d. avanzo economico)	-	-	-
(-) Risorse del Titolo 4 destinate alle spese del Titolo 1	- 189.000,00	- 182.000,00	- 182.000,00
(+) Fondo pluriennale vincolato (parte in conto capitale)	-	-	-
Totale risorse da destinare al Titolo 2	504.044,00	213.000,00	213.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	504.044,00	213.000,00	213.000,00

VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Le previsioni pluriennali, suddivise per missioni, presentano l'evoluzione di seguito riportata.

<i>Riepilogo delle Missioni</i>	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Totale triennio
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.237.988,00	1.192.494,00	1.192.494,00	3.622.976,00
2 - Giustizia	-	-	-	-
3 - Ordine pubblico e sicurezza	90.822,00	76.322,00	76.322,00	243.466,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	456.859,00	457.212,00	457.162,00	1.371.233,00
5 - Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali	38.850,00	38.850,00	38.850,00	116.550,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	30.200,00	28.200,00	28.200,00	86.600,00
7 - Turismo	-	-	-	-
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.100,00	-	-	4.100,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	709.737,00	713.482,00	717.272,00	2.140.491,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	630.320,00	333.864,00	333.081,00	1.297.265,00
11 - Soccorso civile	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	444.039,00	435.387,00	431.246,00	1.310.672,00
13 - Tutela della salute	-	-	-	-
14 - Sviluppo economico e competitività	3.500,00	3.500,00	3.500,00	10.500,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	-	-	-	-
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	-	-	-	-
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	19.442,00	18.086,00	16.668,00	54.196,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	-	-	-	-
19 - Relazioni internazionali	-	-	-	-
20 - Fondi e accantonamenti	160.864,00	121.166,00	120.580,00	402.610,00
50 - Debito pubblico	119.005,00	121.019,00	124.207,00	364.231,00
60 - Anticipazioni finanziarie	-	-	-	-
99 - Servizi per conto terzi	595.000,00	595.000,00	595.000,00	1.785.000,00
Somma	4.544.726,00	4.138.582,00	4.138.582,00	12.821.890,00
Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
Totale	4.544.726,00	4.138.582,00	4.138.582,00	12.821.890,00

INDEBITAMENTO

Nel seguito viene proposto un prospetto per la verifica del limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL (10% negli esercizi 2020, 2021 e 2022).

Si segnala che le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti (cfr. deliberazione n. 20/SSRRCO/QMIG/2019 del 17 dicembre 2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli enti locali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9, commi 1 e 1-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato ad investimenti ex art. 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Verifica della capacità di indebitamento	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
<i>Entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3) Rendiconto n-2</i> Euro	2.977.462,95	2.977.462,95	2.977.462,95
<i>Limite di impegno di spesa per interessi passivi</i> Euro	297.746,30	297.746,30	297.746,30
<i>Interessi passivi sui mutui in ammortamento e altri debiti (al netto dei contributi in conto interessi su mutui)</i> Euro	71.082,00	66.596,00	62.014,00
<i>Incidenza percentuale sulle entrate correnti</i> %	2,39%	2,24%	2,08%
<i>Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui</i> Euro	226.664,30	231.150,30	235.732,30

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'art. 204 del TUEL e nel rispetto dell'art. 203 del TUEL.

L'indebitamento dell'Ente subisce l'evoluzione di seguito riportata.

Esercizio	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Residuo debito</i>	1.862.822,40	1.745.135,79	1.622.935,79	1.503.930,79	1.382.911,79
<i>Nuovi prestiti</i>	-	-	-	-	-
<i>Prestiti rimborsati</i>	- 117.686,61	- 122.200,00	- 119.005,00	- 121.019,00	- 124.207,00
<i>Estinzioni anticipate</i>	-	-	-	-	-
<i>Variaz. da altre cause</i>	-	-	-	-	-
<i>Totale fine esercizio</i>	1.745.135,79	1.622.935,79	1.503.930,79	1.382.911,79	1.258.704,79
<i>Abitanti al 31 dicembre</i>	5.597	5.644	5.644	5.644	5.644
<i>Debito medio abitante</i>	311,80	287,55	266,47	245,02	223,02

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano l'evoluzione di seguito riportata, segnalando che l'Ente non ha in corso alcun un contratto di finanza derivata.

Esercizio	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Oneri finanziari</i>	79.988,97	76.406,00	71.082,00	66.596,00	62.014,00
<i>Quota capitale</i>	117.686,61	122.200,00	119.005,00	121.019,00	124.207,00
<i>Totale fine esercizio</i>	197.675,58	198.606,00	190.087,00	187.615,00	186.221,00

L'organo di revisione ricorda che, ai sensi dell'art. 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243:

- a. il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b. le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- c. le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito

regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'art. 9, comma 1 del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione⁽²⁸⁾.

L'Ente non ha prestato garanzie principali e/o sussidiarie.

L'Ente ha in corso i seguenti contratti di locazione finanziaria:

Bene utilizzato	Costo per il concedente (oltre IVA)	Durata in mesi	Canone annuo (oltre IVA)	Costo riscatto (oltre IVA)
<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>	<i>n.d.</i>

L'art. 1, comma 537 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone che la durata della rinegoziazione, relativa a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può superare i trenta anni dalla data del loro perfezionamento.

⁽²⁸⁾ Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 11 ottobre - 06 dicembre 2017, n. 252 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "[...] nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo» [...]" e l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "[...] nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della Legge n. 243 del 2012, prevede «ivi incluse le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» [...]".

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'art. 239 del TUEL e tenuto conto:

- ❑ dei pareri (favorevoli) di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1 del TUEL resi in data in data 24 febbraio 2020 dal Responsabile dell'Area Servizi Istituzionali - Segretario Comunale - Avv. Gianpietro Natalino, dal Responsabile dell'Area Tecnica - Geom. Danilo Castellini, dal Responsabile dell'Area Polizia Locale - Avv. Gianpietro Natalino e dal Responsabile dell'Area Tributi e Commercio - Segretario Comunale - Avv. Gianpietro Natalino;
- ❑ dei pareri (favorevoli) di regolarità tecnica e contabile espressi in data 26 febbraio 2020 ex art. 49, comma 1 del TUEL anche in relazione agli effetti di cui agli artt. 147-bis e 153, comma 4 del TUEL dalla Responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale - Dott.ssa Emanuela Piuri in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel Bilancio di previsione 2020/2022;
- ❑ delle variazioni rispetto all'esercizio precedente;
- ❑ della necessità di un costante presidio di tutte le attività dell'Ente al fine di consentire il rispetto degli equilibri di bilancio per gli esercizi 2020/2022 e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- ❑ delle osservazioni mosse in relazione ad alcune poste di entrata (cfr. precedente paragrafo "4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo"), segnalando "[...] la necessità di un continuo monitoraggio [...]" delle stesse e rammentando che: "[...] le spese previste e finanziate con i predetti introiti potranno essere attivate solo ad avvenuto accertamento delle corrispondenti risorse, per cui i relativi impegni di spesa saranno regolarmente assunti esclusivamente ad avvenuto accertamento delle corrispondenti risorse in entrata [...]";
- ❑ che le entrate da proventi per il rilascio del permesso di costruire o "titoli abilitativi edilizi" dipendono dalle richieste di costruire ed il relativo andamento è influenzato dal mercato immobiliare (attualmente ancora in recessione); si ritiene pertanto necessario impegnare le spese corrispondenti solo al momento dell'accertamento/incasso dell'entrata;

richiamati gli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli artt. 29 e 33 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:

- ❑ del Bilancio di previsione 2020/2022 in forma sintetica, aggregata e semplificata anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, entro 30 giorni dall'adozione;
- ❑ dei dati relativi alle entrate ed alla spesa del Bilancio di previsione 2020/2022 in formato tabellare aperto secondo lo schema definito con DPCM 22 settembre 2014;
- ❑ degli indicatori dei propri tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale secondo lo schema tipo definito con DPCM 22 settembre 2014;

il Revisore unico dei Conti, richiamato quanto sopra riportato:

- ❑ ha verificato che il Bilancio di previsione 2020/2022 è stato redatto nell'osservanza delle norme di legge, dello Statuto dell'Ente, del Regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'art. 162 del TUEL, dei principi contabili degli enti locali di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- ❑ ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni del Bilancio di previsione 2020/2022;
- ❑ ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare gli equilibri di finanza pubblica ed i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

ed esprime, per quanto di competenza, **parere favorevole** sulla proposta di Bilancio di previsione 2020/2022 e sul Documento unico di programmazione - DUP 2020/2022 - nota di aggiornamento, **segnalando ex art. 239, comma 1-bis del TUEL⁽²⁹⁾ la necessità di:**

⁽²⁹⁾ Art. 239, comma 1-bis del TUEL: "[...] nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione [...]".

1. **effettuare, in sede di prima variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, un adeguamento dello stanziamento del Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE** che, con riferimento agli esercizi 2020, 2021 e 2022, risulta inferiore rispetto all'accantonamento obbligatorio (Euro 2.924,44 nell'esercizio 2020, Euro 2.052,24 nell'esercizio 2021 ed Euro 2.052,24 nell'esercizio 2022), per l'erronea considerazione "a stomo" del FCDE per gli "Accertamenti TARSU/TARI - cap. 1250/0";
2. **effettuare, in sede di prima variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, una (più) puntuale previsione dei flussi di cassa in entrata/uscita dell'esercizio 2020**, anche in considerazione della realistica tempistica di riscossione/estinzione dei residui attivi/passivi al fine di (ri)verificare il rispetto dell'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. **effettuare, in sede di prima variazione al Bilancio di previsione 2020/2022, una (più) puntuale (ri)classificazione dei capitoli di spesa corrente tra i vari macroaggregati**, con particolare riferimento ai macroaggregati 101 rubricato "Redditi da lavoro dipendente" e 110 rubricato "Altre spese correnti" (cfr. capitolo 1245/0 denominato "Accantonamenti miglioramenti contrattuali");
4. **effettuare un continuo monitoraggio dell'andamento economico-finanziario, nonché dell'efficienza ed efficacia dei servizi resi dalle società/fondazioni/enti/consorzi partecipate/i direttamente o indirettamente dall'Ente;**
5. **dotarsi di procedure di controllo atte ad impostare e monitorare i processi decisionali in corso nelle società/fondazioni/enti/consorzi partecipate/i direttamente o indirettamente dall'Ente**, al fine di essere tempestivamente a conoscenza delle evoluzioni gestionali e, soprattutto di investimento delle stesse;
6. **effettuare un costante monitoraggio della situazione creditoria e debitoria verso le/i società/fondazioni/enti/consorzi partecipate/i direttamente o indirettamente dall'Ente;**
7. **attenersi/conformarsi alle disposizioni dettate:**
 - dal **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50** rubricato "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento all'art. 5 rubricato "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" che disciplina i requisiti che dovrebbero avere i soggetti affidatari diretti di servizi e fornisce la definizione di controllo analogo ed all'art. 192 rubricato "Regime speciale degli affidamenti in house" che, per quanto riguarda gli affidamenti diretti di servizi in regime di concorrenza a propri organismi controllati, prevede espressamente l'obbligo di effettuare una valutazione preventiva in ordine alla congruità dell'offerta economica dei soggetti *in house*, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione. Anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 01900/2016REG.PROV.COLL e n. 010058/2015REG.RIC del 10 marzo 2016, depositata in Segreteria il 12 maggio 2016, si è espresso in maniera piuttosto netta a proposito dell'obbligo di motivare in maniera adeguata le ragioni di fatto e di diritto che giustifichino la convenienza di affidare un servizio ad una società *in house*. Con la citata sentenza, infatti la Sezione Quinta richiama l'art. 34, comma 20 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che, ribadendo il principio di "[...] trasparenza e democraticità delle decisioni pubbliche, impone un dettagliato e più aggravato onere motivazionale, subordinando la legittimità della scelta della concreta modalità di gestione dei servizi pubblici locali proprio alla redazione di un'apposita relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste [...]", impone una "[...] valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta [...]";
 - dal **D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175** rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
8. **rispettare i termini per l'invio dei dati relativi al Bilancio di previsione 2020/2022 entro trenta giorni "[...] dal termine previsto per l'approvazione [...]" alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP** (ex art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che, nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dall'art. 9, comma 1-*quinquies* del D.L. 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2016, n. 160 come modificato dall'art. 1, comma 904 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sarà possibile: "[...] procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto

altresi divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo [...];

9. **assicurare e migliorare costantemente l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente nel suo complesso e nella sua articolazione tra i vari servizi.**

Il Revisore unico dei Conti



Dott. Alessandro Valli